

Duplicat

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

No. 3 — 9 Ottobre 1945

Publicato dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Maresciallo Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Istruzioni amministrative

Prezzi e condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta ufficiale del Governo Militare Alleato

1. In conformità con l'Articolo 5 del proclama n. 7, sono prescritte le seguenti condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato.

- a) **PUBBLICAZIONE.** La Gazzetta uscirà regolarmente il 1° ed il 15 di ogni mese. Altri numeri speciali potranno essere pubblicati se necessario.
- b) **VENDITA.** Copie della Gazzetta saranno trasmesse al Presidente di ogni Zona nel Territorio, il quale le distribuirà al pubblico ai seguenti prezzi:
Per 1 copia della Gazzetta, nelle tre versioni (inglese, italiano e sloveno) L. 50.—
Per 1 copia in una singola versione (inglese, italiana o slovena) L. 20.—

La Gazzetta potrà essere venduta soltanto da quelle persone che sono state autorizzate dal Governo Militare Alleato. La Gazzetta verrà distribuita gratuitamente dal Presidente di ogni Zona alle varie autorità del Governo.

- c) **INSERZIONI DI AVVISI LEGALI.** L'Articolo II° del Proclama N. 7 prevede che: „Tutti gli atti pubblici e privati, documenti, avvisi e quanto altro debba essere pubblicato quale annuncio legale, secondo le leggi in vigore nel Territorio all'8 Settembre 1943, verranno pubblicati nella „Gazzetta“. Chiunque voglia inserire un annuncio nella Gazzetta deve mandarne copia dattilografata all'Ufficiale Legale di Zona, insieme con un vaglia postale o un assegno pagabile alla Prefettura di Trieste. Il prezzo d'inserzione è di L. 3 per parola, punteggiatura esclusa. Autorità ed Enti devono presentare le note da inserirsi con lo stesso procedimento, ma non sono soggette al pagamento. Gli annunci da essere inseriti devono essere sottoposti all'Ufficiale Legale di Zona non meno di 10 giorni prima della data per la quale si richiede la pubblicazione.

Trieste, 15 settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore
agli Affari Civili

Governo Militare Alleato della VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 14

Riparazioni di edifici danneggiati dalla guerra

Considerato che è opportuno di provvedere alla riparazione di edifici privati danneggiati per cause di guerra, in quella parte della Venezia Giulia che è occupata dalle Forze Alleate, (in seguito chiamata „Territorio Occupato“),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordine :

ARTICOLO I

APPLICABILITÀ

- 1) Le disposizioni di quest' Ordine Generale si applicheranno esclusivamente per la riparazione di quelle case che ritenute di estrema urgenza ed indispensabili per alloggiare quelle persone considerate senza tetto che per cause inerenti alla guerra, sono rimaste prive di abitazione, sono obbligate a vivere precariamente in edifici danneggiati, o considerati inadatti dal lato igienico o che siano obbligate ad abbandonare il loro Comune di residenza e non possono ritornarvi per la mancanza di case abitabili.
- 2) Lavori non inclusi nei suindicati, compresi quelli per edifici privati distrutti da truppe tedesche quale rappresaglia contro azioni di partigiani, saranno compiuti secondo altri ordini o direttive che verranno emanati in merito ai danni di guerra e la ricostruzione di edifici.

ARTICOLO II

Nel Territorio Occupato, in ogni Comune in cui vi è un rilevante numero di case danneggiate, verrà, dal Presidente Comunale, istituito un Comitato per la riparazione delle case. Detto Comitato, presieduto dal Presidente Comunale, sarà composto di 4 membri, scelti come segue: due fra i proprietari di case danneggiate dalla guerra, uno in rappresentanza dei senzatetto, ed il quarto fra i cittadini notabili del Comune. Per assistere il Comitato per la Riparazione delle Case nel suo lavoro, il Presidente della Zona potrà nominare anche un Comitato Consultivo, composto di esperti o di appartenenti ad organizzazioni economiche o ad altri gruppi interessati. Il Presidente di Zona darà istruzioni ad ogni Presidente Comunale di rendere noti, entro 7 giorni dalla pubblicazione di quest' Ordine, i nomi dei membri del Comitato per la Riparazione delle Case e l'indirizzo del rispettivo ufficio al quale i proprietari di case danneggiate dovranno presentare domanda per assistenza.

ARTICOLO III

- 1) I proprietari di case danneggiate, tanto urbane quanto rurali, i quali desiderano che i loro edifici vengano riparati per ottenere i contributi e l'assistenza qui in seguito specificati, dovranno a loro spese farne richiesta a mezzo di domanda indirizzata al Genio Civile, per tramite del Comitato per la Riparazione delle Case.
- 2) Le domande dovranno essere accompagnate da:
 - a) una descrizione delle attuali condizioni e l'ubicazione della casa da ripararsi;
 - b) progetto dettagliato, oppure, dove la riparazione sia di minore entità, il computo metrico dei lavori da eseguirsi;

- c) una lista dei materiali e arnesi da lavoro a disposizione del proprietario ;
- d) qualora il proprietario non abbia materiali od arnesi da lavoro disponibili, una dichiarazione sulla possibilità o meno di ottenerli nel suo Comune o vicinanze ;
- e) una dichiarazione se, e quale mezzo di trasporto sarà necessario ;
- f) una dichiarazione sul prezzo di costo totale della riparazione e, se il proprietario ha o potrà ottenere, la somma sufficiente per coprire tutte le spese della riparazione dopo che il contributo, di cui appresso, gli sarà stato concesso ;
- g) un'indicazione sul tempo che si ritiene necessario per eseguire la riparazione ;
- h) tutti quei dati sulla proprietà prescritti dall'Articolo 1158 del Codice Civile, dovranno essere allegati alla domanda. In mancanza di essi, una dichiarazione giurata resa dinanzi al Pretore e confermata da quattro proprietari residenti nel Comune, oppure una dichiarazione fatta dal Presidente di Zona sotto la sua propria responsabilità, servirà quale prova della proprietà.

ARTICOLO IV

Il Comitato per la Riparazione delle Case :

- a) indicherà quelle case danneggiate che potranno rapidamente essere riparate, dando la precedenza a quelle la cui riparazione richiede un minimo quantitativo di materiali e di trasporti ;
- b) assisterà tutti gli interessati nell'estesa delle stime, dei progetti e nell'esecuzione dei lavori ;
- c) promuoverà o faciliterà la fornitura ed il trasporto dei materiali, utensili ed arnesi da costruzione ;
- d) ed in generale, farà tutto quanto sarà possibile per facilitare la riparazione delle case, per assicurare la sollecita definizione della stessa e per conseguire lo scopo di questo Ordine Generale ;
- e) dopo aver ricevuto una domanda da parte di un proprietario per la riparazione di un edificio, il Comitato si accerterà che tutte le informazioni necessarie siano in esse contenute e la trasmetterà poi al Genio Civile con i suoi commenti indicando l'ordine di priorità del progetto e tutte quelle altre informazioni utili per stabilire la necessità o meno delle riparazioni.

ARTICOLO V

PROPRIETÀ COMUNE

Se una casa danneggiata è di proprietà di più persone, la domanda per un sussidio può venir inoltrata da una delle stesse per conto di tutte le altre. In questo caso il contributo verrà concesso ad ognuna di dette persone in proporzione alla spesa che quella parte o quel piano di casa di sua proprietà, richiede per essere riparata.

ARTICOLO VI

Il Genio Civile dopo aver ricevuto le domande da parte d'un Comitato per la Riparazione delle case, le esaminerà per stabilire la necessità della riparazione, l'ordine di priorità i materiali e forze lavorative a disposizione, ed altre necessarie per approvare o meno il progetto. Se il Genio Civile trova che il lavoro da eseguirsi corrisponde ai fini di quest' Ordine e che lo stesso debba essere compiuto, esso trasmetterà la domanda per l'approvazione definitiva alla Sezione Lavori e Servizi Pubblici del Governo Militare Alleato od a quell' altro ufficio od agenzia che potrà essere delegato per l'approvazione definitiva e l'assegnamento del sussidio. Il Genio Civile aumenterà il suo personale e costituirà quei separati uffici necessari per l'espletamento sollecito del lavoro.

ARTICOLO VII

Se una domanda per la riparazione d'una casa è stata approvata dal Governo Militare Alleato, esso notificherà la decisione presa al Genio Civile, il quale a sua volta la trasmetterà alla Commissione per la Riparazione delle case ed al proprietario dello stabile e concederà un sussidio nei modi seguenti :

- a) Il Governo Militare Alleato contribuirà col 50% del costo di riparazione per ogni progetto da esso approvato, sempre che detto contributo non ecceda le lire 150.000 ;

- b) il contributo con ciò disposto non si computerà in nessun caso su altra base che non sia quella della somma totale necessaria e ritenuta adeguata per il lavoro di riparazione, escluso ogni lavoro di ampliamento o miglìoria non necessario al fine di rendere la casa abitabile ;
- c) ogni edificio od appartamento dovrà venir considerato come unità separata per il computo del costo totale della riparazione e dell'ammontare del contributo da concedersi ;
- d) il pagamento del contributo al proprietario verrà effettuato dal Governo Militare Alleato dopo che le riparazioni sono state completate dal Genio Civile e sulla base dell'effettivo ammontare del denaro speso, ferme le limitazioni fissate ai punti a) e b) di questo articolo ;
- e) se un proprietario ometterà di osservare nella riparazione della sua proprietà tutte le condizioni e direttive del Governo Militare Alleato o del Genio Civile, il contributo qui menzionato potrà venir trattenuto ed il proprietario verrà privato d'ogni contributo altrimenti spettantegli ;
- f) ai proprietari che ne fanno domanda e nei limiti del disponibile, potranno venir forniti materiali da costruzione e lavoratori, in luogo di un contributo in denaro, fino all'ammontare totale di tale contributo ;
- g) ove il proprietario fornisca i propri materiali o forze lavorative per la riparazione delle case di sua proprietà, il costo dei materiali forniti o del lavoro prestato sarà incluso nel costo totale della riparazione sul quale è basato l'ammontare del contributo.

ARTICOLO VIII

PRESTITI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO

- 1) Proprietari che propongono il finanziamento delle riparazioni degli edifici di loro proprietà, approvate dal Governo Militare Alleato, a mezzo di prestiti in luogo od in aggiunta a contributi, come stabilito dall'articolo VII di quest'ordine, possono inoltrare le rispettive domande a qualsiasi Istituto di credito. Tali Istituti di credito vengono autorizzati ad accordare tali prestiti anche se contrari allo statuto o ai regolamenti che governano detti Istituti.
- 2) Le ipoteche fatte per garantire tale prestito godranno di priorità ed avranno la precedenza su ogni altro prestito già esistente, su crediti privilegiati e ciò unicamente fino all'ammontare totale delle spese di riparazione ai danni causati dalla guerra, diminuite di qualsiasi importo corrisposto quale contributo. In ogni altro riguardo, tali prestiti possono farsi alle stesse condizioni come le altre operazioni commerciali di simile natura, concordemente alle leggi del Territorio Occupato, in vigore all'8 settembre 1943, ai Proclami e agli Ordini del Governo Militare Alleato.
- 3) Il proprietario anche d'una sola parte d'un edificio danneggiato potrà contrarre un prestito a suo proprio nome ed, in tal caso, gli spetterà un diritto di regresso in confronto agli altri comproprietari per il valore delle riparazioni che egli farà a quelle parti della costruzione che sono divise in comune.

Quando la proprietà sia indivisa e intestata a diverse persone e il prestito sia stato contratto nell'interesse comune, la relativa iscrizione ipotecaria dovrà esser fatta a carico di tutti i comproprietari quand'anche taluno di essi non abbia partecipato alla conclusione del contratto di mutuo.

ARTICOLO IX

DIRITTO DI CONTROLLO DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Il Governo Militare Alleato ha il controllo su i Comitati per la Riparazione delle Case, su qualsiasi altro Comitato del genere, sul Genio Civile e su ogni altro ufficio o persona menzionata in quest'ordine, per quanto riguarda le loro facoltà e la loro attività in relazione alle disposizioni di quest'Ordine Generale, e potrà rimuovere, in qualsiasi momento, qualunque Comitato, ufficio o persona dall'incarico loro rispettivamente affidato.

ARTICOLO X

PENALITÀ

Chiunque darà false indicazioni in un'istanza fatta per ottenere la riparazione di stabilimenti danneggiati dalla guerra o per una concessione del contributo di cui sopra, oppure in qualsiasi altro modo contravverrà ad una disposizione contenuta in questo ordine, si renderà re-

sponsabile di una contravvenzione e, se sarà riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, sarà punito con la multa o con la pena restrittiva della libertà personale, o con entrambe le pene, come il Tribunale Militare riterrà opportuno; in luogo oppure in aggiunta a tali pene, il materiale fornito o gli importi assegnati potranno essere confiscati a favore del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO XI

Quest'Ordine Generale entrerà in vigore nell'intero Territorio Occupato, alla data della sua pubblicazione.

Trieste, settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

G O V E R N O M I L I T A R E A L L E A T O

13 Corpo

Ordine Generale N. 15

Emolumenti per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni

PREMESSO che è considerato opportuno rivedere le Tabelle degli emolumenti per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e di rivedere alcune leggi in riferimento ad essi in quelle parti della Venezia Giulia che sono ora occupate dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamate Territorio Occupato):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore degli Affari Civili,

Ordino

ARTICOLO I

Tutti gli assegni percepiti dal personale dipendente dallo Stato o da pubbliche Aziende Autonome in aggiunta al salario o stipendio base secondo quanto previsto dalle leggi vigenti all'8 di settembre 1943, dovranno essere raggruppati in un unico totale stipendio o salario.

I pagamenti supplementari su menzionati sono quelli specificati nelle Tabelle annesse al Decreto Legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni e le indennità speciali di guerra concesse con Decreto Legge n. 646 datato 14 luglio 1941 e successive modificazioni.

ARTICOLO II

1. — Tutti gli assegni al personale delle Amministrazioni Statali e Autonome delle seguenti categorie, sono aumentati di una somma pari al 50% dello stipendio o salario totale calcolato come previsto dall'Articolo I del presente Ordine:

- 1) Salari.
- 2) Stipendi di impiegati di ruolo di Uffici Pubblici Statali.
- 3) Salari di lavoratori stabili Statali.
- 4) Salari, stipendi e altri assegni per personale avventizio.

2. — Per i ricevitori delle Poste e Telegrafi, Banchi di Lotto, ed altri servizi affini dipendenti dalla Amministrazione Statale, e loro impiegati, pagati a provvigione, o in base al periodo di servizio effettuato, l'aumento del 50% da pagarsi dalla Amministrazione dalla quale dipendono, dovrà essere calcolato su quella parte della paga o della provvigione che corrisponde al servizio compiuto.

ARTICOLO III

1. — L'indennità per familiari a carico, e la temporanea indennità mensile di carovita e le relative quote complementari, limitatamente alle prime tre persone a carico, come previsto dalle Leggi in vigore all'8 settembre 1943, sono aumentati del 100% per personale ammogliato o vedovo con minori a carico, dipendente dalle Amministrazioni Governative od Autonome.

2. — L'indennità per familiari a carico, la temporanea indennità di carovita e gli altri sussidi familiari per il personale femminile coniugato sono soppressi quando il marito, è impiegato presso una Amministrazione Statale o Autonoma o qualsiasi altro pubblico ufficio, come specificato nell'Articolo III del presente Ordine, e riceve i sussidi familiari stabiliti dal Decreto Legge del 6 agosto 1940, n. 1278 e successive modificazioni.

3. — Nessuna distinzione dovrà essere fatta nel determinare l'ammontare da pagare per sussidi familiari, o per indennità di carovita fra le residenze principale o località al di fuori del Comune di residenza principale. Sarà considerato luogo di residenza il Comune in cui la persona è normalmente impiegata.

ARTICOLO IV

1. — L'indennità per familiari a carico ed i relativi benefici supplementari pagabili al personale stabile, coniugato o vedovo con minori a carico, dei gruppi A, B, e C, dei ruoli dell'Amministrazione Statale, ivi incluso il personale delle Ferrovie di uguale grado, è aumentata del 100%.

2. — L'indennità per dipendenti a carico del personale delle seguenti categorie è parimenti aumentato del 100% :

- a) Personale stabile subordinato delle Amministrazioni Statali, lavoratori stabili e personale delle Ferrovie di eguale grado ;
- b) Personale Statale avventizio avente diritto all'indennità per familiari a carico in base al Decreto 4 febbraio 1936 n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937 n. 1108 e successive modificazioni ;
- c) Personale ausiliario delle Ferrovie avente diritto all'indennità per familiari a carico in base all'Articolo I, Sezione 16 del Decreto Legge 17 novembre 1938 n. 1785, convertito in Legge 5 gennaio 1939 n. 2941 e successive modificazioni ;
- d) Lavoratori delle Ferrovie dello Stato ingaggiati per contratto ed aventi diritto all'indennità per familiari a carico in base all'Articolo III del contratto tipo, approvato dal Decreto Interministeriale del 25 aprile 1939 n. 19 e successive modificazioni ;
- e) Personale Statale avventizio salariato, avente diritto all'indennità per familiari a carico in base all'Articolo 11 della Legge 20 aprile 1939 n. 591 e successive modificazioni ;
- f) Al personale non di ruolo insegnante o non, di scuole o di Istituti di Istruzione Media di ogni grado, avente diritto per regolamento a una temporanea indennità mensile di carovita, viene concessa in sostituzione di detta indennità, una indennità per familiari a carico nella stessa misura ed alle stesse condizioni del personale dei gruppi A, B e C dei ruoli dell'Amministrazione Statale ;
- g) Personale incluso negli Articoli 2 e 3 del Decreto Legge del 24 marzo 1941 n. 203.

3. — L'aumento del 100% delle indennità previste in quest'Articolo sarà, per quanto possibile, applicato dopo che sia stato apportato l'aumento delle indennità previsto dall'Articolo III del presente Ordine.

ARTICOLO V

Al personale assunto temporaneamente ai sensi del Decreto Legge 8 giugno 1942 n. 740 come copisti, inservienti, portieri ecc. sarà concesso lo stesso trattamento economico ed indennità per familiari a carico come previsto per il personale avventizio della III e IV categoria del Decreto Legge 4 febbraio 1941 n. 100, e successive modificazioni da calcolarsi secondo le disposizioni di quest'Ordine.

ARTICOLO VI

L'ammontare dei sussidi „ad personam“ previsti dall'Articolo IV del Decreto Legge n. 2393 dd. 11 novembre 1923, e gli altri simili benefici, verranno ricomputati, con effetto dalla data di questo Ordine, sulla base dei pagamenti riveduti come stabilito dall'Articolo II di questo Ordine. Tali nuovi pagamenti, inclusi quelli previsti dall'Articolo IV e V del presente Ordine,

verranno presi come base per calcolare l'ammontare degli aumenti temporanei previsti dall'Articolo VII del presente Ordine, ma non avranno effetto sulle altre indennità ed assegni di servizio attivo che sono regolate dalle leggi istitutive di tali indennità od assegni.

ARTICOLO VII

Gli impiegati soggetti ai provvedimenti dei precedenti Articoli beneficeranno inoltre di un aumento temporaneo, da non considerarsi agli effetti della pensione, calcolato ai sensi dell'Articolo 6, sulla base della seguente graduazione:

- a) Per le prime L. 1000 mensili o frazione di esse, 70%
Per le seconde L. 1000 mensili o frazione di esse, 60%
Per le terze L. 1000 mensili o frazione di esse, 30%
Per le quarte L. 1000 mensili o frazione di esse, 20%
- b) Le quote di salari e stipendi eccedenti L. 4000 mensili saranno aumentate dal 10%;
- c) L'ammontare risultante dell'applicazione dei precedenti paragrafi a) e b) è aumentato di:
 - 1) L. 500 lorde mensili per il personale del grado 1 al 5 incluso;
 - 2) L. 800 lorde mensili per il personale del grado 6 all'8 incluso;
 - 3) L. 1000 lorde mensili per il personale dei gradi 9 ed inferiori, per apprendisti, lavoratori in servizio attivo e per personale non in servizio attivo ma assunto e classificato (incluso il personale sa'ariato non in servizio attivo).

Il summenzionato importo di L. 500, 800 e 1000 dovrà essere ridotto del 15% per il personale che presta servizio in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 200.000 abitanti, e del 30% per il personale che presta servizio in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. L'importo finale non dovrà comunque eccedere il doppio dell'ammontare del salario o stipendio.

ARTICOLO VIII

Se nell'applicazione del precedente Articolo il totale del salario o stipendio più l'aumento temporaneo, come ricalcolati, dovesse risultare inferiore a quello percepito da un impiegato di un grado inferiore in eguali condizioni di residenza o familiari, la differenza dovrà essere corrisposta come complemento dell'aumento temporaneo previsto dall'Articolo VII del presente Ordine.

ARTICOLO IX

1. — Un'indennità giornaliera di lorde L. 66,66 verrà concessa a titolo di alimenti in aggiunta agli assegni in vigore, al personale elencato nell'Articolo II. Agli effetti del pagamento di questa indennità il mese sarà considerato di 30 giorni.

2. — La summenzionata indennità non è trasferibile né pignorabile, né cedibile, e non dovrà essere considerata parte degli assegni computabili agli effetti dell'indennità di licenziamento. Essa non sarà da pagarsi al personale in permesso speciale o a coloro la cui paga è sospesa, o che si trovino in alcuna altra condizione che sia considerata dalla legge non compatibile col servizio effettivo.

3. — L'indennità di cui trattasi non sarà concessa al personale avente diritto a razioni in natura o in denaro, totalmente o in parte, salvo i casi in cui è ammessa l'opzione per il trattamento più favorevole.

4. — Quando una persona copre più impieghi come permesso dalle leggi in vigore, l'indennità verrà concessa una sola volta.

5. — Nei confronti del personale vivente in Comuni con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti l'indennità va ridotta del 10%. Nei confronti del personale vivente in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, la riduzione è del 20%.

6. — L'ammontare della detta indennità, non dovrà eccedere il doppio del salario o stipendio, risultante dall'applicazione dei provvedimenti di cui l'Articolo II. Tale limitazione non si applica al personale incluso nelle Tabelle 1, 2, 3 dell'Appendice III della Legge 20 aprile 1939, n. 591, o al personale che, ai sensi del paragrafo III del presente Articolo, opti per l'indennità di cui trattasi.

ARTICOLO X

L'ammontare lordo annuo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione degli Articoli precedenti è arrotondato alle più vicine L. 10, senza riguardo alle frazioni inferiori a L. 5, e completando alle L. 10 frazioni superiori a L. 5, ma inferiori a L. 10.

ARTICOLO XI

L'indennità giornaliera prevista dall'Articolo 2 del Decreto Legge 16 dicembre 1942 n. 1498 è abolita a partire dall'entrata in vigore di quest'Ordine.

ARTICOLO XII

A partire dall'entrata in vigore di quest'Ordine, nessun Decreto o Ordinanza del cosiddetto Governo Fascista Repubblicano concedente aumenti di salario o stipendio o nuove indennità, premi o sussidi, dovrà essere più applicato.

ARTICOLO XIII

1. — Le disposizioni dei precedenti Articoli si applicano anche ai Segretari Comunali e Provinciali (di Zona) e agli altri dipendenti delle Provincie (Zone) o Comuni.

2. — Le Provincie (Zone), i Comuni, le Istituzioni di pubblica assistenza, gli Enti parastatali e in generale tutti gli Enti ed Istituti di natura pubblica, inclusi Enti Autonomi, che sono sotto il controllo o l'Amministrazione dello Stato, o ricevono dallo Stato sussidi o altri contributi di carattere continuativo, ivi incluse anche le agenzie locali direttamente dipendenti da detti Istituti, il cui personale non è soggetto al regime giuridico dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzate ad estendere al loro personale dietro deliberazione delle competenti autorità, i provvedimenti di cui ai precedenti Articoli con la facoltà di concedere importi inferiori a quelli previsti da detti Articoli.

3. — Le indennità previste nel precedente paragrafo non dovranno in nessun caso eccedere di oltre L. 3000 lorde mensili le indennità in vigore anteriormente all'applicazione di quest'Ordine.

ARTICOLO XIV

1. — Tutte le somme già pagate in base ai Decreti ed Ordini riportati negli Articoli XI e XII, relativi a qualsiasi periodo susseguente all'entrata in vigore di quest'Ordine, dovranno essere immediatamente recuperate mediante deduzione degli importi pagabili ai sensi del presente Ordine.

2. — Saranno del pari immediatamente dedotto dagli importi pagabili ai sensi di questo Ordine, le somme dovute dal personale per anticipi su stipendi etc.

3. — La somma netta dovuta al personale dopo l'applicazione di quest'Ordine dovrà essere pagata in un'unica rata.

4. — Qualsiasi somma dovuta dal personale all'Amministrazione dopo l'applicazione dei precedenti paragrafi, dovrà essere recuperata come segue:

- a) L'importo del salario, stipendio o indennità mensile al lordo pagabili dopo l'applicazione di quest'Ordine che ecceda il doppio del salario, stipendio e indennità al lordo in vigore di quest'Ordine, dovrà essere trattenuto per intero a sconto del debito, fino alla completa liquidazione.
- b) In nessun caso la trattenuta mensile dovrà essere inferiore a L. 50, ammenochè l'ammontare totale del debito, da trattenersi in tal caso in una unica rata, sia inferiore a tale somma.

ARTICOLO XV

Se in quest'Ordine o in decreti o istruzioni relative all'oggetto di quest'Ordine, è fatto riferimento ad un ufficio o ente non esistente al tempo in cui l'Ordine stesso debba esser messo in esecuzione, sarà provveduto alla sostituzione in base ad istruzioni del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO XVI

Il Governo Militare Alleato potrà di volta in volta e secondo gli scopi di quest'Ordine, emettere istruzioni amministrative che, quando emesse, dovranno ad ogni effetto essere considerate come parte integrante di quest'Ordine.

ARTICOLO XVII

Chiunque contravverrà a qualsiasi delle disposizioni di questo Ordine commetterà un reato e, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, potrà essere condannato ad una pena pecuniaria o detentiva o ad entrambe, a seconda della decisione di detto Tribunale. In luogo della pena e in aggiunta ad essa, il Tribunale potrà ordinare la restituzione di qualsiasi somma ricevuta ai sensi di quest'Ordine, o privare il colpevole del diritto di riceverla.

ARTICOLO XVIII

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio Occupato alla data della sua pubblicazione, ed i pagamenti in esso previsti avranno effetto dal 1 luglio 1945.

Dato a TRIESTE l'11 settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 16

Proroga dei termini legali e convenzionali

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del corso dei termini legali e convenzionali ed alla proroga di altri termini in quelle parti della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze Alleate (in appresso chiamate „Territorio Occupato“);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Territorio Occupato col presente

Ordine

quanto segue :

ARTICOLO I

Il corso dei termini di prescrizione è col presente ordine sospeso nel Territorio Occupato fino a sei mesi dopo la dichiarazione di cessazione dell'attuale stato di guerra.

Per il medesimo periodo è pure sospeso il corso di tutti i termini perentori (tanto legali quanto convenzionali), portanti la decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista l'impossibilità di osservarli per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche d'ufficio.

ARTICOLO II

Indipendente dalle ipotesi previste nell'articolo precedente, il corso dei procedimenti giudiziari civili od amministrativi può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi fuori del Territorio Occupato per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche di ufficio dal giudice o dall'Autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

ARTICOLO III

Quando la sospensione del procedimento non sia stata dichiarata d'ufficio, come disposto nel comma secondo del precedente articolo, se ne deve proporre istanza all'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvederà in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche oralmente all'udienza; nel qual caso il provvedimento va inserito nel verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Eguale si provvede per l'istanza di sospensione di termini di cui all'articolo I.

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

ARTICOLO IV

I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli art. 204 (2.o comma), 206, 209 capoverso, 213, 215 (2.o comma), 216, 217 (2.o comma) 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile Italiano e transitorie, approvate con R. Decreto 20 marzo 1942 n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1.o luglio dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra.

ARTICOLO V

Il presente ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 settembre 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 9

Poichè è considerato desiderabile autorizzare le Compagnie di cui appresso ad aumentare le tariffe per le assicurazioni vita ora in vigore in quelle parti della Venezia Giulia occupate dalle Forze Alleate (in appresso chiamate Territorio Occupato),
io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino quanto segue:

ARTICOLO I

La Compagnia di Assicurazioni „La Previdente Vita“, con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

- I — Vita intera a premio vitalizio;
- II — Vita intera a premio temporaneo;
- III — Temporanea a premio annuo;
- IV — Dotale con controassicurazione a premio annuo;
- V — Mista a premio annuo;
- VII — Termine fisso a premio annuo;
- VIII — Doppia mista a premio annuo;
- IX — Simultanea a premio annuo;
- XV — Mista senza visita medica a premio annuo.

6% del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

- VI — Mista a premio decrescente.

4% del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

- XI — Capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione;
- XII — Capitale differito a premio annuo, con controassicurazione;
- XIV — Mista a capitale decrescente, a premio annuo;

4% sul premio unico per le tariffe:

- VI — Mista a premio unico;
- X — Rendita vitalizia immediata.

ARTICOLO II

La Compagnia di assicurazione „Riunione Adriatica di Sicurtà“ — con sede in Trieste — è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

- I-A — Vita intera a premi vitalizi;
- I-B — Vita intera a premi temporanei;
- I-2 — Vita intera a premi vitalizi su 2 teste;
- I-AF — Vita intera a premi vitalizi con pagamento frazionato del capitale;
- XII-1 — Mista immediata a premio annuo;
- XII-2 — Mista immediata su due teste a premio annuo;
- XIII — Mista a termine fisso a premio annuo;
- XIII-R — Termine fisso combinato con una temporanea e con una annualità temporanea, a premio annuo;
- XXVII — Temporanea abbinata con un capitale differito a premio annuo;
- XVI — Vita intera a premi temporanei combinata con rendita;
- XI-E — Dotale con controassicurazione a premio annuo combinata con rendita temporanea, in caso di morte;
- XI-ES — Dotale s. v. m. con controassicurazione, a premio annuo, combinata con una rendita temporanea in caso di morte;
- XI-F — Dotale con controassicurazione a premio annuo;
- XI-FS — Dotale con controassicurazione a premio annuo, s. v. m.;
- XI-DS — Dotale s. v. m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;
- XI-I — Dotale con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

- III-a — Temporanea a premio annuo ;
- III-ad — Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo ;
- III-as — Temporanea a capitale pagabile in quota, a premio annuo ;
- III-at — Temporanea con trasformazione, a premio annuo ;
- XXXIV — Temporanea combinata con un vita intera a premio vitalizio ;
- VI-a — Rendita immediata di sopravvivenza ;
- VI-C — Rendita differita di sopravvivenza ;
- C — Mista s. v. m. a premio annuo ;
- D — Mista a termine fisso s. v. m. a premio annuo ;
- E — Vita intera a premio temporaneo s. v. m.

6% del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe :

- XXXII-b — Mista a premio annuo decrescente del 4 annuo ;
- XXXIII — Mista a premio annuo decrescente del 2 annuo.

4% del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe :

- VIII — Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — senza controassicurazione a premio annuo ;
- VIII-c — Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — con controassicurazione, a premio annuo ;
- IX-X — Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo ;
- IXc-Xc — Capitale differito con controassicurazione, a premio annuo ;
- XVI cresc. — Mista a capitale crescente combinata con rendita a premio annuo ;
- XX — Mista a capitale crescente, a premio annuo.

4% del premio unico per le tariffe :

- I-u — Vita intera a premio unico ;
- XII-u — Mista a premio unico ;
- VII — Rendita vitalizia immediata ;
- III-u — Temporanea a premio unico ;
- III-ud — Temporanea a capitale decrescente a premio unico ;
- IIIu R5-III-u R10 — Temporanee a capitale decrescente per cessione quinto stipendio.

ARTICOLO III

La Società anonima „Assicurazioni Generali“, con sede in Trieste, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti :

6% del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe :

- I AR — Vita intera a premio vitalizio ;
- 10 — Vita intera a premio temporaneo ;
- CO — Assicurazione complementare di rendita differita, a premio annuo ;
- 1 D — Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al premio annuale ;
- 1 D — 3,50% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 3,50% del capitale ;
- 1 D — 4% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 4% del capitale ;
- 1 D — 5% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 5% del capitale ;
- 1 D — 6% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 6% del capitale ;
- 1 D — 10% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 10% del capitale ;
- 13 — Mista immediata a premio annuo ;
- 13 A — Termine fisso a premio annuo ;
- 13 D-13 E — Miste con pagamento frazionato del capitale a premio annuo ;
- 17 C — Mista a capitale crescente dal 4.º di assicurazione, a premio annuo ;
- 25 C — Mista capitale crescente dal 2.º anno di assicurazione a premio annuo ;
- 18 — 10% Mista a termine fisso combinata con una temporanea in caso di morte e una rendita a premio annuo ;

6% sul premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe :

- 17 — Mista immediata a premio decrescente del 2,50% dal 4.º anno ;
- 17 A — Termine fisso a premio decrescente del 2,50% dal 4.º anno ;
- 17 E — Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 2,50% dal 4.º anno di assicurazione ;
- 25 — Mista immediata a premio decrescente del 3,50% del 2.º anno.

4% sul premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe :

- 30 — Mista crescente su due teste, a premio annuo ;
- 8 D — Assicurazione in caso di vita con controassicurazione ;
- 8 H — Assicurazione in caso di vita con pagamento del capitale ridotto in caso di morte, a premio annuo ;
- 12 Rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo ;
- 12 R — Rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo.

4% del premio unico per le tariffe :

- 1 BR — Vita intera a premio unico ;
- 13 J — Mista immediata a premio unico ;
- 9-9 F — Rendite vitalizie immediate.

ARTICOLO IV

La Società anonima di assicurazione „Italiana Vita“ con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti :

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe :

- I — Vita intera a premi vitalizi, con opzioni ;
- II — Vita intera a premi temporanei, con opzioni ;
- IV — Mista a premio annuo ;
- VI — Termine fisso a premio annuo ;
- VII — Vita intera a premio annuo con pagamento frazionato del capitale, con opzioni ;
- VIII — Mista a premio annuo con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni ;
- IX — Doppia mista a premio annuo, con opzioni ;
- X — Termine fisso a premio annuo, con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni ;
- XI — Mista a capitale raddoppiato, a premio annuo, con opzioni ;
- XII — Simultanea a premio annuo, con opzioni ;

4% del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe :

- XIII — Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo, con opzioni ;
- XIV — Capitale differito per bambini, senza controassicurazione, a premio annuo.

4% sul premio unico, per le tariffe :

- III — Vita intera a premio unico ;
- V — Mista a premio unico ;
- 33 — Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico ;
- XV — Rendita vitalizia immediata.

ARTICOLO V

La Società Italiana di assicurazioni sulla vita „Alleanza“ con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti :

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe :

- A — Vita intera a premio vitalizio ;
- A 2T — Vita intera su 2 teste a premio vitalizio ;
- B — Vita intera a premio temporaneo ;
- D — Mista a premio annuo ;
- D (2 T) — Mista su due teste a premio annuo ;
- F — Termine fisso a premio annuo ;
- H — Temporanea a premio annuo ;
- I — Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo ;
- R — Termine fisso ridotto, a premio annuo ;
- T — Vita intera e rendita differita, a premio annuo ;
- V — Dotale con assegno di educazione, a premio annuo ;
- Z — Mista speciale s. v. m. a premio annuo ;

6% del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale, per le tariffe :

- U 3% — Mista a premio decrescente del 3% ;
- U 4% — Mista a premio decrescente del 4%.

- 4% del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe :**
- K — Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo ;
 - M — Capitale differito con controassicurazione a premio annuo ;
 - N — Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio annuo ;
 - P — Rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo ;
 - S — Mista speciale a premio annuo ;
- 4% sul premio unico, per le tariffe :**
- C — Vita intera a premio unico ;
 - E — Mista a premio unico ;
 - G — Temporanea a premio unico ;
 - L — Capitale differito senza controassicurazione, a premio unico ;
 - O — Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio unico ;
 - Q — Rendita vitalizia immediata.

ARTICOLO VI

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni „Praevidentia“, con sede in Roma, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti :

- 6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe :**
- I — Vita intera a premi vitalizi ;
 - 1 A — Vita intera a premi temporanei ;
 - I A — Vita intera a premi temporanei ;
 - 2 — Mista a premio annuo costante ;
 - 2 A — Mista con assicurazione di annualità ;
 - 4 — Capitale e rendita ;
 - — Temporanea a premio annuo a capitale costante ;
 - — Temporanea a premio annuo a capitale decrescente ;
- 4% del premio unico per le tariffe :**
- 6 — Rendita vitalizia ordinaria ;
 - 5 A — Rendita vitalizia con restituzione del capitale 20 anni dopo la morte del vitaliziato ;
 - 5 B — Rendita vitalizia con garanzia della corresponsione di un numero minimo di annualità ;
 - 6 — Assicurazione e risparmio ;
 - — Temporanea a premio unico a capitale costante ;
 - — Temporanea a premio unico a capitale decrescente.

ARTICOLO VII

La Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti :

- 6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le seguenti tariffe :**
- 1 A — Vita intera a premi vitalizi ;
 - 1 C — Vita intera a premi temporanei ;
 - 1 D — Vita intera differita s. v. m. con controassicurazione ;
 - 1 E — Vita intera su 2 teste a premi vitalizi ;
 - 2 — Mista semplice ;
 - 2 bis — Mista semplice collettiva ;
 - 2 A — Mista speciale ;
 - 2 B — Mista speciale ;
 - 2 C — Mista s. v. m. con controassicurazione ;
 - 2 E — Mista speciale ;
 - 2 F — Mista speciale ;
 - 2 G — Mista a premio dimezzato ;
 - 2 I — Mista speciale ;
 - 2 L — Mista a premio iniziale ridotto ;
 - 2 M — Mista su 2 teste ;
 - 2 S — Mista con opzione speciale, per il clero ;
 - 2 s. v. m. — Mista senza visita medica ;
 - 3 — Mista a termine fisso ;

- 4 A — Temporanea a capitale costante ;
 - 4 C — Temporanea a capitale decrescente ;
 - 7 — Mista ad effetti molteplici ;
 - 8 — Dotale senza controassicurazione ;
 - 8 A — Dotale con controassicurazione ;
 - 9 — Rendita e capitale ;
 - 9 *bis* — Rendita e capitale collettiva ;
 - 10 — Combinata speciale con opzione ;
 - 11 — Combinata con interesse garantiti ed a buoni finali ;
 - C — Rendita differita e capitale ;
 - E — Pensione di sopravvivenza ;
 - F — Pensione di sopravvivenza ;
 - G — Rendita di educazione ;
- 6% del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa :**
- 2 D — Mista a premio decrescente ;
- 4% del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe :**
- 2 M — Mista a capitale crescente ;
 - 5 — Capitale diferito per bambini senza controassicurazione ;
 - 5 A — Capitale differito per bambini con controassicurazione ;
 - 6 — Capitale differito per adulti senza controassicurazione ;
 - 6 A — Capitale differito per adulti con controassicurazione ;
 - A — Rendita differita senza controassicurazione ;
 - AC — Rendita differita con controassicurazione ;
 - B — Rendita differita con controassicurazione totale ;
- 4% sul premio unico per le seguenti tariffe :**
- 1 B — Vita intera a premi unici ;
 - 2 U — Mista a premio unico ;
 - 4 — Temporanea a premio unico ;
 - 5 U — Capitale differito per bambini a premio unico senza controassicurazione ;
 - 5 AU — Capitale differito per bambini a premio unico con controassicurazione ;
 - 6 U — Capitale differito per adulti a premio unico senza controassicurazione ;
 - 6 AU — Capitale differito per adulti a premio unico con controassicurazione ;
 - AU — Rendita differita a premio unico senza controassicurazione ;
 - ACU — Rendita differita a premio unico con controassicurazione ;
 - D — Rendita vitalizia immediata ;
 - EU — Pensione di sopravvivenza a premi unici ;
 - E — Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

ARTICOLO VIII

La Compagnia di Assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad appor-
tare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti :

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe :

- 1 — Vita intera a premi vitalizi ;
- 3 — Vita intera a premi temporanei ;
- 4 — Mista a premio annuo ;
- 9 — Effetti multipli 4%, 5%, 6% ;
- 12 — Termine fisso a premio annuo ;
- 12 — Termine fisso e rendita a premio annuo ;
- 25 — (Meta) vita intera a 1/2 termine fisso a premio annuo ;
- IV — Temporaneo a premio annuo ;

6% del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe :

- 5 — Mista a premio decrescente del 2,50% a premio annuo ;
- 6 — Mista a premio decrescente del 3% a premio annuo ;
- 7 — Mista a premio decrescente del 3,50% a premio annuo ;
- 8 — Mista a premio decrescente del 4% a premio annuo ;

4% del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe :

- 14 — Dotale a premio annuo ;
- 21 — Rendita vitalizia differita a premio annuo ;
- 22 — Contro assicurazione di annualità.

4% sul premio unico, per le tariffe :

- 23 — Rendita vitalizia immediata ;
- VII — Rendita vitalizia immediata su 2 teste ;
- IV — Temporanea a premio unico ;
- 2 — Vita intera a premio unico ;
- 18 — Temporanea a capitale decrescente mensilmente.

ARTICOLO IX

La Società Reale mutua di Assicurazione, con sede in Torino, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti :

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe :

- (0-1) — Vita intera a premio vitalizio ;
- (0-1 2 T) — Vita intera a premi vitalizi su 2 teste ;
- (0-2) — Vita intera a premio temporaneo ;
- (0-4) — Temporanea a premio annuo ;
- (0-7) — Temporanea decrescente annualmente a premi limitati ;
- (2-1) — Mista a premio annuo ;
- (2-1 s. v. m.) — Mista a premio annuo con carenza di anni 5 s. v. m. ;
- (2-3) — Termine fisso a premio annuo ;
- (2-3 s. v. m.) — Termine fisso a premio annuo con carenza di anni 5, s. v. m. ;
- (4-1) — Doppia mista a premio annuo ;
- (4-3) — Mista crescente a premio annuo ;
- (5-1) — Combinata di capitale e rendita con opzioni ;
- (5-2) — Termine fisso combinato con rendita.

6% del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa :

- (3-1) — Mista a premi decrescenti.

4% del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe :

- (1-1) — Capitale differito a premio annuo senza controassicurazioni ;
- (1-3) — Dotale con controassicurazione a premio annuo ;
- (1-4) — Capitale differito a premio annuo con controassicurazione ;
- (6-2) — Rendita differita a premio annuo senza controassicurazione ;
- (6-4) — Rendita differita con controassicurazione.

4% sul premio unico, per le tariffe :

- (0-3) — Vita intera a premio unico ;
- (0-5) — Temporanea a premio unico ;
- (0-6) — Temporanea decrescente mensilmente a premio unico ;
- (0-8) — Temporanea decrescente annualmente a premio unico ;
- (1-2) — Capitale differito a premio unico senza controassicurazione ;
- (1-5) — Capitale differito a premio unico con controassicurazione ;
- (2-2) — Mista a premio unico ;
- (6-0) — Rendita reversibile ;
- (6-1) — Rendita vitalizia immediata ;
- (6-3) — Rendita differita a premio unico senza controassicurazione ;
- (6-5) — Rendita differita a premio unico con controassicurazione ;
- (6-1 2 T) — Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

ARTICOLO X

Nel caso di ambiguità o incongruenza nelle traduzioni di quest'ordine, testo ufficiale sarà da considerarsi quello italiano.

ARTICOLO X

Quest'ordine entrerà in vigore alla data della firma.

Trieste, il giorno del mese di agosto 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonneilo J. A. G. D.,
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 10

PREMESSO che è opportuno autorizzare alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza si assicurazione dotale immediata, emesse dalla Società Anonima „Assicurazione Generali“ con sede in Trieste;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, col presente ordino quanto segue:

ARTICOLO I

Le condizioni speciali di polizza relative alla assicurazione dotale immediata, potranno essere di volta in volta modificate con o senza effetto retroattivo dalla Direzione Centrale della Società Anonima „Assicurazioni Generali“, con sede in Trieste, purchè ciascuna di dette modifiche, munite della data effettiva, abbia la previa scritta approvazione del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO II

Questo ordine entrerà in vigore dal giorno in cui sarà firmato da me.

Dato a Trieste, questo 27° giorno di agosto 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 11

Soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia ed istituzione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e degli Uffici del Commercio e dell'Industria.

Considerata l'opportunità di sopprimere i Consigli e gli Uffici Provinciali dell'Economia e di istituire al loro posto Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura e Uffici del Commercio e dell'Industria ;

Io, ALFRED C. BOWMAN Colonnello JAGD, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nella parte della Venezia Giulia ora occupata dalle Forze Alleate (denominata in seguito „il Territorio occupato“)

Ordine

quanto segue :

ART. I.

I Consigli e gli Uffici Provinciali dell'Economia sono col presente ordine soppressi.

ART. II.

In ciascuna delle località di Trieste, Gorizia e Pola è costituita una Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura ed un Ufficio del Commercio e dell'Industria. Tali Camere sono enti di diritto pubblico.

Ciascuna Camera ed Ufficio eserciterà le funzioni ed i poteri esercitati prima dai locali Consigli ed Uffici Provinciali dell'Economia, limitatamente però alle zone comprese nel Territorio Occupato.

ART. III.

Dette Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura (denominate in seguito „le Camere“) ed i rispettivi uffici agiranno in ogni tempo sotto il diretto controllo ed agli ordini del Governo Militare Alleato e cureranno in ogni tempo che tutte le istruzioni, ed ordini dello stesso relativi a materie connesse colle proprie funzioni siano osservati ed assecondati.

ART. IV.

Le Camere torneranno a percepire colle stesse forme e privilegi i diritti e tributi già attribuiti ai soppressi Consigli Provinciali dell'Economia.

ART. V.

L'intero patrimonio già appartenente ai Consigli Provinciali dell'Economia è devoluto alle Camere istituite con questo ordine.

ART. VI.

Gli Uffici del Commercio e dell'Industria forniranno a richiesta, al Governo Militare Alleato tutti i dati statistici relativi alla vita economica del Territorio Occupato.

Fino a nuovo ordine del Governo Militare Alleato essi fungeranno inoltre da Segreteria e terranno i registri delle rispettive Camere.

ART. VII.

L'amministrazione di ciascuna Camera sarà affidata ad una Giunta composta da un Presidente e quattro membri, salvo per la Camera di Trieste la cui Giunta sarà composta da un Presidente e cinque membri. Il Presidente verrà nominato con atto scritto dal Commissario di Zona del Governo Militare Alleato nella quale la Camera ha sede.

I membri saranno a loro volta nominati dal Presidente con atto scritto colla previa approvazione del predetto Commissario di Zona. Di essi uno sarà scelto tra i commercianti del luogo, uno tra gli industriali uno tra gli agricoltori ed uno tra i lavoratori. Il quinto membro della Giunta di Trieste sarà scelto nel campo della locale industria navale.

Nell'assenza del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal membro più anziano.

Il Presidente potrà venir rimosso dal suo ufficio soltanto in base ad un ordine scritto del menzionato Commissario di Zona; i membri possono venir rimossi dal loro ufficio soltanto in base ad un ordine scritto del menzionato Commissario di Zona oppure dal Presidente, emesso con la previa approvazione del menzionato Commissario di Zona.

Nessuna deliberazione della Giunta sarà valida senza l'approvazione del Presidente o facente funzione e di due (a Trieste tre) membri. La rappresentanza legale della Camera spetta al Presidente.

ART. VIII.

Salva l'applicazione delle norme vigenti nel Territorio Occupato circa l'epurazione dei fascisti, le Camere e gli Uffici costituiti con quest'ordine potranno avvalersi dell'opera del personale impiegato o appartenente ai soppressi Consigli od Uffici Provinciali dell'Economia.

ART. IX.

Spettano al Preidente ed ai membri di ciascuna Giunta la partecipazione ad organi o commissioni e — salva previa approvazione da parte del Governo Militare Alleato per ciascuna persona da nominare o designare — il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi in vigore all'8 settembre 1943 ai soppressi Consigli Provinciali dell'Economia.

ART. X.

Finchè non sia diversamente provveduto con ordine del Governo Militare Alleato, tutte le spese relative al funzionamento degli Uffici del Commercio e dell'Industria andranno a carico dei bilanci delle rispettive Camere.

ART. XI.

Il presente Ordine avrà effetto in ogni zona del Territorio Occupato dalla data della sua prima pubblicazione nella medesima.

Da'o a Trieste il 31 Agosto 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello JAGD

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine No. 12

Conservazione della proprietà fascista

Essendo necessario di provvedere al controllo ed alla conservazione della proprietà fascista in quelle parti della Venezia Giulia occupate dalle Forze Alleate in seguito chiamato („Territorio Occupato“).

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, con ciò

Ordine

ARTICOLO I.

PROPRIETÀ DEL PARTITO FASCISTA E DEI SINDACATI FASCISTI

1. — L'Intendente di Finanza di ogni zona entro il Territorio Occupato, assumerà immediatamente il controllo di tutte le proprietà, ivi inclusi i documenti, delle sottoindicate organizzazioni esistenti nella sua zona, essendo state dette organizzazioni disciolte e soppresses:

- a) Partito nazionale fascista (P. N. F.);
- b) Partito Fascista repubblicano (P. F. R.);
- c) Gioventù Italiana del Littorio (G. I. L.);
- d) Gruppo e nuclei universitari fascisti (GUF);
- e) Associazioni fasciste;
- f) Tutti i sindacati fascisti, qui elencati soltanto indicativamente:

- 1) Confederazione Fascista degli Agricoltori;
- 2) Confederazione Fascista degli Industriali;
- 3) Confederazione Fascista dei Commercianti;
- 4) Confederazione Fascista del credito, del risparmio e dell'assicurazione;
- 5) Confederazione Fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
- 6) Confederazione Fascista dei lavoratori dell'industria;
- 7) Confederazione Fascista dei lavoratori del commercio;
- 8) Confederazione Fascista dei bancari e degli addetti alle assicurazioni;
- 9) Confederazione Fascista dei professionisti ed artisti;
- 10) Le Federazioni Nazionali Fasciste;
- 11) I Sindacati Nazionali Fascisti appartenenti alle Federazioni Nazionali Fasciste.

2. — Qualunque persona od organizzazione che sia attualmente in possesso o controlli qualsiasi proprietà o qualsiasi documento di qualcuna delle organizzazioni di cui sopra lo deve porre immediatamente a disposizione dell'Intendente di Finanza e gli dovrà presentare un esatto e completo inventario di tutti gli attivi, della loro ubicazione ed uso, ed una distinta di tutti i passivi conosciuti.

3. — Tutti i depositi o cassette di sicurezza presso banche, uffici postali od altri depositari entro la zona che appartengono a qualcuna delle organizzazioni sopra menzionate, dovranno venir immediatamente e per iscritto denunziati dai funzionari responsabili di dette organizzazioni ed ogni banca od ufficio postale che detenga un tale deposito o cassette di sicurezza darà all'Intendente di Finanza, in riguardo a detti depositi, ogni informazione che sarà richiesta.

4. — L'inventario dimostrante gli attivi e passivi delle predette organizzazioni sarà trattenuto dall'Intendente di Finanza il quale, di quando in quando e secondo le istruzioni, dovrà fornire relazioni dettagliate all'Ufficiale Capo per il controllo della proprietà del Governo Militare Alleato, 13 Corpo.

5. — L'Intendente di Finanza di ogni zona provvederà immediatamente a far inserire nei giornali più diffusi della sua zona un avviso che inviti tutti i creditori di qualsiasi delle suddette organizzazioni a presentare le loro domande entro 30 giorni dall'inserzione di detto avviso.

6. — L'Intendente di Finanza di ogni zona viene autorizzato ad assumere in servizio impiegati che egli ritiene necessari per assisterlo nelle funzioni a lui conferite, e di nominare, con l'approvazione dell'Ufficiale Capo per il controllo della proprietà del Governo Militare Alleato, 13 Corpo, commissari e sequestratari per qualsiasi di dette organizzazioni.

Tutti gli impiegati e quelli, come sopra nominati, staranno in ogni tempo sotto sorveglianza e il controllo dell'Intendente di Finanza, di fronte al quale saranno responsabili.

7. — Si fa obbligo all'Intendente di Finanza di prendere in custodia e di controllare la intera proprietà di ognuna delle dette organizzazioni. Egli non è autorizzato a liquidarle. Né egli può spostare o disporre di tali proprietà senza l'approvazione scritta dell'Ufficiale Capo pel controllo della proprietà.

Nel caso che non vi siano funzionari responsabili di qualcuna o di tutte le suddette organizzazioni, oppure non vi sia alcuna che sia in possesso od abbia il controllo di tale proprietà, sarà obbligo dell'Intendente di Finanza di stabilire dove si trovi detta proprietà, di inventariarla e di eruire i suoi passivi.

ARTICOLO II.

PROPRIETÀ DELL'OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO

Qualora qualche „Dopolavoro“ provinciale, distrettuale o comunale possieda attivi che abbisognano di conservazione, l'Intendente di Finanza li prenderà in custodia e conserverà tali attivi nella stessa guisa e sotto le stesse condizioni di responsabilità come stabilito nel precedente articolo I.

ARTICOLO III.

POSSESSO O CONTROLLO DA PARTE DI ALTRE PERSONE

Dieci giorni dopo l'entrata in vigore di questo Ordine, nessuna persona od organizzazione potrà possedere o controllare qualsiasi proprietà delle organizzazioni qui nominate a meno che la stessa non sia detenuta o controllata in conformità alle disposizioni di quest'Ordine.

ARTICOLO IV.

SORVEGLIANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

L'Intendente di Finanza di ogni zona, le persone da lui nominate ed impiegate saranno, per quanto riguarda i loro poteri e compiti come stabiliti in questo Ordine, soggetti in ogni tempo al controllo e sorveglianza dell'Ufficiale Capo pel controllo della proprietà del Governo Militare Alleato, 13 Corpo, che le eserciterà tramite il Commissario della zona in cui egli detiene l'ufficio.

Il Governo Militare Alleato si riserva la facoltà di nominare in qualsiasi momento un detentore od amministratore per qualsiasi proprietà, di spettanza di taluna fra le categorie sopraindicate, o meno, qualora ritenga tale nomina sia necessaria o d'interesse pubblico; oppure potrà imporre, in aggiunta altri compiti all'Intendente di Finanza di una zona, alle persone da lui nominate ed impiegate allo scopo di facilitare in genere l'applicazione di questo Ordine e così il Governo Militare Alleato potrà pure destituire qualsiasi delle persone impiegate o nominate.

ARTICOLO V.

PENALITÀ

Chiunque violi qualche disposizione di questo Ordine commette reato e, se sarà ritenuto colpevole da parte d'un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di multa o di arresto, oppure di ambedue a seconda del giudizio della Corte, oppure potrà venir giudicato e punito da parte dei giudici ordinari per violazione dell'art. 650 del Codice penale.

ARTICOLO VI.

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio Occupato a partire dalla sua pubblicazione nello stesso.

TRIESTE, addì 6 del mese di settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 13

Sussidi speciali per la disoccupazione involontaria

Considerato che è opportuno di provvedere temporaneamente al pagamento di sussidi per la disoccupazione involontaria in quelle parti della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze Alleate (in appresso chiamate Territorio Occupato).

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine

ARTICOLO I.

ISTITUZIONE E DURATA DEI SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

1. — Viene con ciò disposto il pagamento di sussidi per la disoccupazione (in appresso chiamata „Disoccupazione Dopoguerra“) a favore di operai i quali perdono od hanno perduto il loro lavoro in seguito alle presenti condizioni eccezionali causate dalla guerra.

2. — Tale pagamento comincerà il 1. settembre 1945 e continuerà per un periodo di 3 mesi fino al 30 novembre 1945, salvo comunque ulteriore ordine del Governo Militare Alleato.

3. — Tale pagamento non ha alcuna relazione ed è completamente indipendente dalla vigente assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione la quale continuerà a funzionare come previsto dalla legge.

ARTICOLO II

PREMESSE PER IL PAGAMENTO

1. — L'operaio deve risiedere nel Territorio Occupato e deve essere stato occupato regolarmente in detto Territorio per non meno di sei mesi durante l'epoca dal 1. maggio 1943 al 1. maggio 1945.

2. — La disoccupazione deve essere involontaria e dovuta a sospensione di lavoro successiva al 1. marzo 1945.

3. — L'operaio deve essere d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 65 anni al momento dell'entrata in vigore del presente ordine.

4. — L'operaio che asserisce d'essere abile al lavoro e disposto ad accettare qualsiasi altro adeguato lavoro che gli venisse offerto dall'ufficio del Lavoro, si deve far registrare presso il locale Ufficio del Lavoro.

5. — L'operaio deve essere in grado di provare sufficientemente la sua residenza, l'età, l'epoca ed il posto di lavoro, la data e la causa del licenziamento o della sospensione.

6. — Chiunque che sia altrimenti atto ad essere ammesso a ricevere sussidi il quale però non disponga dei requisiti indicati ai punti 1 e 2 di questo articolo, non sarà escluso dal ricevere i sussidi a condizione che egli possa provare che ha abbandonato il suo impiego o sia stato sospeso o licenziato dopo il 1. settembre 1943 per i suoi sentimenti antifascisti.

ARTICOLO III

AMMONTARE DEI PAGAMENTI

1. — Ad ogni operaio che sarà ammesso a ricevere sussidi in conformità a questo Ordine verranno fatti pagamenti in conformità alla seguente tabella:

Operaio	L. 80.— giornaliero
Operaia	L. 60.— giornaliero
Operaio (tra i 16 e 18 anni)	L. 40.— giornaliero

2. — La suddetta rata giornaliera sarà aumentata per:

una persona a carico	L. 10.—
due persone a carico	L. 15.—
tre o più persone a carico	L. 20.—

3. — Sotto il termine „persone a carico“ qui usato si intende la moglie ed i figli al di sotto dell'età di 18 anni.

ARTICOLO IV

PAGAMENTO DEI SUSSIDI

1. — I sussidi verranno pagati presso gli Uffici dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, oppure presso le sue agenzie a ciò designate nei comuni ove risiede l'operaio, e ciò ogni 15 giorni, computando il numero dei giorni lavorativi del periodo precedente di 15 giorni.

2. — Giornate festive, per quanto riguarda la disoccupazione, verranno computate nel modo stabilito dalla legge per la corresponsione di sussidi per la regolare disoccupazione.

ARTICOLO V.

PAGAMENTI NON AMMESSI

Un operaio non sarà ammesso a percepire sussidi di disoccupazione a norma di questo Ordine, se

- a) abbandona volontariamente il suo lavoro e viene licenziato per motivi connessi con l'esecuzione del suo lavoro ;
- b) era impiegato presso un'organizzazione politica del partito fascista od ha lavorato volontariamente presso qualche organizzazione politica o militare Germanica ;
- c) non è in grado di fornire le prove prescritte per essere ammesso a percepire i sussidi ;
- d) diviene disoccupato durante uno sciopero o sospensione di lavoro nella quale egli stesso è coinvolto, facendo parte di un gruppo che ha proclamato lo sciopero, oppure, se appartiene allo stesso reparto dello stabilimento od impresa in cui lo sciopero si è verificato. La perdita del diritto alla percezione dei sussidi è limitata alla durata dello sciopero o della sospensione di lavoro ;
- e) è stato sospeso o licenziato dal lavoro in attesa d'un procedimento dinanzi ad una Commissione d'Epurazione di cui agli Ordini Generali N. 7 e 8 oppure se è stato così sospeso o licenziato dal lavoro da dette Commissioni oppure in seguito ad un ordine del Governo Militare Alleato ;
- f) rifiuta di accettare altro corrispondente lavoro oppure se ha trovato altro lavoro.

ARTICOLO VI

ECCEZIONI

Il provvedimento di cui questo Ordine non si applica ad operai domestici, operai occasionali, operai dell'agricoltura mezzadri, contadini, artigiani e persone occupate nella propria azienda.

ARTICOLO VII.

REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL LAVORO

1. — Gli Uffici del Lavoro locali e di zona entro il Territorio Occupato registreranno tutti gli operai disoccupati.

2. — In avvenire nessuno potrà venir impiegato se non è registrato presso un Ufficio del Lavoro, ed ogni operaio che sia stato licenziato, dovrà entro i successivi 3 giorni, notificare all'Ufficio del Lavoro, locale il suo licenziamento dal lavoro ed i rispettivi motivi.

3. — Nessun datore di lavoro potrà assumere qualsiasi operaio che non sia registrato presso l'Ufficio del Lavoro locale. Ai datori di lavoro verranno assegnati tutti i lavoratori dall'Ufficio del Lavoro locale, oppure essi dovranno, entro tre giorni, notificare ogni assunzione di operai al nominato Ufficio. Ogni datore di lavoro che licenzia un operaio, dovrà notificare tale fatto e il suo motivo all'Ufficio del Lavoro locale, e ciò entro 3 giorni dal licenziamento o dalla sospensione.

ARTICOLO VIII.

ORDINAMENTI E REGOLAMENTI

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale viene autorizzato a promulgare ai fini di questo Ordine, gli Ordinamenti e Regolamenti ritenuti necessari per espletare i compiti con ciò a lui deferiti.

ARTICOLO IX.

SORVEGLIANZA DA PARTE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e l'Ufficio del Lavoro saranno, per quanto riguarda le loro funzioni e doveri soggetti alla sorveglianza e controllo da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO X.

DISPOSIZIONI PENALI

Chiunque dichiara il falso in relazione ad una domanda di sussidi oppure violi qualcuna delle disposizioni di questo Ordine, commetterà un reato e, se ritenuto colpevole da parte di un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di una multa o di carcere, o di ambidue, a seconda il giudizio della Corte.

ARTICOLO XI.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore il 1. settembre 1945.

Trieste, il giorno 1 del mese di settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 14

Emissione di speciali Carte d'Identità

PREMESSO che fu convenuta fra le Forze Alleate e le Forze Armate Jugoslave l'emissione di speciali Carte d'Identità a tutte le persone viventi nella Venezia Giulia; e

PREMESSO, che è considerato opportuno di iniziare l'emissione di dette Carte d'Identità in quelle parti della Venezia Giulia, ora occupate dalle Forze Alleate, (qui in appresso chiamate Territorio Occupato);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Ordine

quanto segue:

ART. 1

- a) Tutte le persone viventi nel Territorio Occupato, che hanno compiuto, o che compiranno gli anni 18 di età, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti tre tipi di Carta d'Identità che verranno emessi dalle Forze di Polizia della Venezia Giulia per conto del Governo Militare Alleato, e cioè:
- 1) Domiciliati nella Venezia Giulia, nei limiti del Territorio Occupato.
 - 2) Cittadini Jugoslavi non domiciliati nella Venezia Giulia, nei confini del Territorio Occupato.
 - 3) Cittadini Italiani non domiciliati nella Venezia Giulia, entro il Territorio Occupato. L'intestatario di detta Carta dovrà portare costantemente seco tale documento.

ART. 2

Richiesta per dette Carte dovrà essere inoltrata da tutte le persone viventi nel Territorio Occupato, che dovranno registrarsi personalmente entro quella data, a quell'Ufficio e sotto quelle condizioni che verranno rese note al pubblico a mezzo di avvisi da o per delega del Commissario di Zona del Governo Militare Alleato.

ART. 3

- a) „Carte d'Identità del tipo Domiciliati nella Venezia Giulia“ verranno rilasciate a quelle persone che richiederanno quel tipo di Carta di Identità e che potranno dare sufficienti prove che essi erano residenti della Venezia Giulia anteriormente al 1 maggio 1945. Carte d'Identità degli altri tipi, verranno rilasciate alle persone aventi ad esse diritto.
- b) Certificati di Registrazione verranno emessi a tutte quelle persone che, pur richiedendo una Carta d'Identità del tipo „Domiciliati della Venezia Giulia“, non saranno in grado prontamente di dare sufficienti prove di avere il domicilio entro la Venezia Giulia anteriormente al 1 maggio 1945. Dette Carte d'identità verranno successivamente rilasciate a quei richiedenti che ne avranno diritto.

ART. 4

Un avviso verrà pubblicato dal Commissario di Zona con l'indicazione della data dopo la quale tutti coloro che non saranno trovati in possesso di una Carta d'Identità, o di un Certificato Speciale di Registrazione, saranno soggetti a provvedimento penale per avere mancato di essere in possesso di detta Carta d'Identità o Certificato di Registrazione.

ART. 5

Chiunque :

- a) non sia in possesso di una Carta d'Identità o di un Certificato di Registrazione dopo la data che verrà pubblicamente annunciata, come previsto dall'Articolo 4 del presente Ordine, oppure
- b) deliberatamente e scientemente dichiarare il falso o produrre un documento o altro materiale scritto che sa essere falso, in relazione ad una richiesta per il rilascio di una Carta d'Identità avrà commesso un reato e, se trovato colpevole da un Tribunale Militare Alleato, potrà essere soggetto ad una multa od a una pena detentiva, o entrambe di esse, come detta Corte potrà determinare.

ART. 6

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio di ciascuna Zona, alla data della sua pubblicazione in essa.

Trieste, il giorno 10 del mese di Settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO
13 Corpo

Ordine N. 15

Ricostituzione di Commissioni per il rilascio di licenze commerciali, licenze per venditori ambulanti e libretti di lavoro per artigiani.

PREMESSO che per il Decreto Legislativo n. 2174 del 16 Dicembre 1926, il rilascio di licenze per la vendita di prodotti al pubblico era di competenza di Commissioni costituite e nominate come ivi stabilito ;

che per il Decreto Legislativo n. 337 del 5 Febbraio 1934 il rilascio di licenze commerciali per venditori ambulanti era di competenza dei Podestà locali, udito il parere di Commissioni costituite e nominate come stabilito nel decreto stesso ; e

che per il Decreto Legislativo n. 1990 del 24 Luglio 1942 il rilascio di libretti di lavoro per determinati mestieri artigiani erano di competenza dei Podestà locali, udito il parere di Commissioni costituite e nominate come stabilito nel decreto stesso ;

CONSIDERATO che in virtù dell' Ordine Generale N. 4 del G. M. A. di quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dal Governo Militare Alleato (qui in appresso chiamate Territorio) non è più possibile nominare ed istituire dette Commissioni, come previsto dai Decreti Legislativi sopra riferiti ;

RITENUTO che l'anzidetto Decreto Legislativo n. 2174 del 16 Dicembre 1926, stabiliva inoltre che i ricorsi contro le decisioni delle Commissioni in esso menzionate, in relazione al rilascio di licenze commerciali, fossero inoltrate alla locale Giunta Provinciale Amministrativa, e che dette Giunte in base all' Ordine Generale n. 11 del G. M. A. del Territorio, non hanno più alcun potere amministrativo, legislativo o esecutivo nè in genere alcun altro potere di governo ;

RITENUTO infine che si considera necessario la ricostituzione di dette Commissioni e l'emissione di provvedimenti circa i ricorsi già di competenza della menzionata Giunta Provinciale Amministrativa ;

TUTTO CIO' PREMESSO, io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari civili,

Ordine

quanto segue :

ART. 1

Le Commissioni riferite nei summenzionati Decreti Legislativi n. 2174 del 16 Dicembre 1926, n. 327 del 5 Febbraio 1934 e n. 1990 del 24 Luglio 1942, saranno d'ora innanzi composte da un numero di persone uguale a quello stabilito nei tre Decreti citati. Tali persone saranno scelte dalla locale Camera di Commercio, previa approvazione del Commissario di Zona del Governo Militare Alleato ed in osservanza a tutte le disposizioni del Governo Militare Alleato in tema di Epurazione, fra i membri delle varie organizzazioni che hanno preso il posto o che esercitano le funzioni di quelle organizzazioni dalle quali venivano scelti i membri delle Commissioni anzidette.

ART. 2

I membri delle Commissioni così ricostituite saranno nominati dal Commissario locale di Zona del Governo Militare Alleato e potranno essere rimossi dalla carica soltanto da lui.

ART. 3

Dette Commissioni dovranno osservare le disposizioni dei citati tre Decreti Legislativi, semprechè non siano in contraddizione con le disposizioni del presente Ordine. Le Commissioni stesse e i loro membri saranno tuttavia soggetti in ogni tempo al controllo del Governo Militare Alleato e dovranno osservare tutti gli Ordini ed istruzioni da esso impartiti.

ART. 4

Contro le decisioni delle Commissioni così ricostituite è dato ricorso alla locale Camera di Commercio, la cui decisione è definitiva.

ART. 5

Il presente Ordine entrerà in vigore in ciascuna Zona del Territorio nel giorno della sua pubblicazione in essa.

Trieste, addì 11 del mese di Settembre 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 16

Norme per il passaggio del confine occidentale della Venezia Giulia

PREMESSO che è considerato opportuno facilitare le richieste ed il rilascio dei permessi per attraversare il Confine Occidentale della Venezia Giulia,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

Ordine :

ARTICOLO I

RICHIESTE PER PERMESSI.

1. — Tutti i civili che desiderano attraversare il Confine Occidentale della Venezia Giulia, dovranno essere in possesso di un permesso valido ed emesso come qui in appresso specificato.
2. — I civili residenti nella Zona di Trieste dovranno far domanda per uno di detti permessi al Quartier Generale del Governo Militare Alleato di Zona, situato presso la Prefettura di Trieste.
3. — I civili residenti nella Zona di Gorizia dovranno rivolgersi per il rilascio di detti permessi al Quartier Generale del Governo Militare Alleato di detta Zona.
4. — I civili residenti nella Zona di Pola dovranno far domanda per il rilascio di detti permessi al Quartier Generale del Governo Militare Alleato per la Zona stessa.
5. — I civili residenti nella Provincia di Udine dovranno far richiesta per il rilascio di detti permessi al Quartier Generale del Governo Militare Alleato di Udine.
6. — Tutti i civili non residenti nella Venezia Giulia dovranno inoltrare le loro domande scritte al „Security Officer“, Forze di Polizia della Venezia Giulia, presso il Palazzo di Giustizia, Via Fabio Severo, Trieste, o ad un Quartier Generale della Commissione Alleata.
7. — Nel caso che un civile desideri entrare, dalla Frontiera Occidentale nella Venezia Giulia, e nella località nella quale risiede non vi sia alcuna rappresentanza della Commissione Alleata, le richieste per detti permessi dovranno essere indirizzate alla Commissione Alleata ed inoltrate per tramite della Questura della Provincia nella quale risiede.
8. — Tutte le richieste per permessi dovranno comprendere i seguenti dati :

Nome :	Indirizzo :
Carta d'Identità N.	Nazionalità :
Scopo del viaggio (con particolari dettagliati) :	
Mezzo di trasporto :	
Destinazione :	
Tempo richiesto dal viaggio :	

ARTICOLO II

EMISSIONE DEI PERMESSI.

Il permesso per attraversare il Confine Occidentale della Venezia Giulia, dovrà essere rilasciato dai vari Ufficiali su menzionati, e nessun'altro Ufficiale dovrà rilasciare detti permessi.

ARTICOLO III

PENALITÀ

Qualsiasi civile che attraverserà o che tenterà di attraversare il Confine Occidentale della Venezia Giulia, non essendo in possesso di un permesso valido, avrà commesso un reato e,

se trovato colpevole da un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di una pena pecuniaria o detentiva, o di entrambe, a giudizio del Tribunale.

ARTICOLO IV

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio Occupato, e in una Zona di esso, alla data della sua pubblicazione.

Trieste, addì 19 del mese di settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.C.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 17

In considerazione dell'attuale situazione economica, si ritiene opportuno aumentare le tariffe relative ai compensi dovuti agli avvocati e ai procuratori, attualmente in vigore nella parte della Venezia Giulia, amministrata dal Governo Militare Alleato (qui denominata „Territorio Occupato“);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

Determino :

1. — Con decorrenza dal 1.º ottobre 1945, i diritti e gli onorari di cui il D. L. del giugno 1942, N. 794 e le tabelle annesse A e B, dovuti agli avvocati e ai procuratori esercenti nel Territorio Occupato, sono aumentati del 70% (settanta per cento).

2. — Tale aumento non potrà applicarsi ai compensi per prestazioni professionali fatte anteriormente al 1.º ottobre 1945.

Trieste, 12 settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 18

Organi direttivi dei Magazzini Generali

Ritenuta l'opportunità di modificare l'amministrazione ed il controllo dei M.M. G.G. di Trieste;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

Ordine:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. — Gli articoli 4, 5 e 17 del decreto-legge 3 settembre 1925 N. 1779, convertito nella legge 18 marzo 1926 N. 562, e successivamente modificato con la legge del 4 luglio 1941 No. 805, che contengono disposizioni sul controllo e l'amministrazione dei M.M. G.G. di Trieste, sono abrogati.

2. — L'articolo 3 del capo I del regolamento per l'esecuzione della legge costitutiva dei M.M. G.G., emesso con D. L. 3 gennaio 1926 N. 624 e modificato con la legge del 15 gennaio 1942 No. 349, viene pure abrogato.

ARTICOLO II.

COMITATO PER IL CONTROLLO DEL PORTO

1. — Il Comitato per la sorveglianza del porto di Trieste qui di seguito chiamato „Comitato“, già precedentemente costituito in conformità agli ordini e alle direttive emanate dal Quartiere Generale delle Forze Alleate, avrà in aggiunta alle altre mansioni, gli obblighi e le attribuzioni qui sotto specificati.

2. — Il Comitato avrà tutti i poteri, gli obblighi e la responsabilità già attribuiti ai sotto specificati organi, uffici e ministeri dai decreti contemplati all'articolo primo e qualsiasi richiamo ad uno o più di tali enti sarà da intendersi riferito al Comitato stesso:

- a) Consiglio d'Amministrazione;
- b) Giunta esecutiva;
- c) Giunta consultiva;
- d) Ministeri delle finanze, delle comunicazioni, dei lavori pubblici e delle corporazioni;
- e) lo Stato.

3. — Il termine „presidente“, come usato nei regi decreti sopra citati, andrà riferito al presidente del Comitato e il termine „vicepresidente“ al vicepresidente del Comitato stesso.

4. — È intendimento del presente ordine di concentrare nel Comitato il completo controllo ed amministrazione dei Magazzini Generali di Trieste. Il Comitato pertanto si sostituirà agli organi, ministeri ed uffici sopra indicati, esercitando tutti i poteri e tutte le mansioni già spettanti ad essi.

5. — In base ai suoi poteri discrezionali il Comitato avrà facoltà di nominare una giunta consultiva composta di quelle persone che esso riterrà di scegliere per rappresentare determinati interessi, il cui compito sarà di dare pareri su qualsiasi questione attinente all'amministrazione e controllo dei M.M. G.G.

6. — All'infuori dell'ordinaria revisione contabile prevista nei decreti indicati all'articolo primo, l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Governo Militare Alleato (13.º Corpo) avrà facoltà di designare in qualsiasi momento, uno o più incaricati di verificare tale contabilità.

7. — Allo scopo di poter convenientemente disimpegnare le proprie mansioni, il Comitato potrà emanare norme regolamentari, purchè non in contraddizione colle disposizioni di legge in vigore all'8 settembre 1943 o colle disposizioni contenute nei Proclami ed Ordini del Governo Militare Alleato. Il Comitato potrà inoltre apportare innovazioni alle tariffe dei M.M. G.G. e ciò nella misura giustificata dalle circostanze.

ARTICOLO III.

DEL PRESIDENTE

1. — Il Presidente dei M.M. G.G., di cui ai decreti citati nell'articolo primo, sarà nominato e potrà essere revocato dal Comitato, previo consenso dell' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Governo Militare Alleato (13.o Corpo).

ARTICOLO IV.

ENTRATA IN VIGORE

Quest'ordine entrerà in vigore nel giorno, che sarà da me firmato.

Trieste, 19 settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 19

Cambiamento di denominazione del R. A. C. I.

Atteso che si ritiene opportuno di mutare la denominazione dell' Ente sotto indicato e di disporre delle modifiche nella scala delle tasse di circolazione di tutti i veicoli a trazione meccanica che si trovano sul Territorio della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate (e qui in appresso designato quale Territorio Occupato);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Determino :

ARTICOLO 1

A partire del 1.o luglio a. c., le Sezioni del Reale Automobile Club di Italia di Trieste, Gorizia e Pola, assumono la nuova denominazione di „Automobile Club di Trieste“, rispettivamente di Gorizia e di Pola.

Con quest'Ordine si dispone il trapasso delle attribuzioni, delle attività e degli oneri dal R.A.C.I. ai nominati „Automobile Club“ di Trieste, Gorizia e Pola, rispettivamente. Le Sezioni di quest' istituzione così ribattezzata rimarranno sotto la vigilanza ed il controllo del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO 2

A partire dal 1.o luglio a. c., le quote della tassa di circolazione per autoveicoli nel Territorio Occupato saranno contemplate da una tariffa che verrà periodicamente pubblicata, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, dagli „Automobile Clubs“ di Trieste, Gorizia e Pola, o da altri Enti espressamente incaricati, i quali, entro la Zona di loro rispettiva giurisdizione, agiranno per conto del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO 3

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui l'avrò firmato.

Trieste, 1.o ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 20

Si ritiene opportuno di disciplinare la pesca e, con essa, la vendita del pesce e la distribuzione del carburante ai battelli pescherecci e ciò in quella parte della Venezia Giulia che è sotto la amministrazione del Governo Militare Alleato (qui sotto denominata „Territorio“)

per tanto, io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Ordine :

ARTICOLO I

DISPOSIZIONE PER I BATTELLI DA PESCA

1. La pesca durante il giorno e quella notturna con lampade è consentita nella laguna e in mare, con l'osservanza delle seguenti norme e limitazioni :
 - a) Tutti i battelli da pesca dovranno recare durante il giorno segnali ben visibili e i fanaui durante la notte, in conformità alle Convenzioni Internazionali per la prevenzione delle collisioni.
 - b) In seguito all'esistenza di zone minate e di mine galleggianti, gl'interessati eserciteranno la pesca a proprio rischio e pericolo.
 - c) La pesca è proibita nei canali dragati, in zone minate oppure in zone riservate ad esercitazioni navali, presso dragamine o bersagli.
 - d) La pesca è proibita entro un raggio di cento metri intorno a qualsiasi nave in ancoraggio e nelle acque immediatamente vicine a boe o ad altri segnali marittimi.
 - e) Salvo il caso di forza maggiore, tutti i battelli da pesca devono fare ritorno nel loro porto di partenza.
 - f) Ogni battello da pesca avrà costantemente a bordo un elenco dei nomi di tutti i componenti l'equipaggio.
2. a) Oltre alle norme qui contenute, i battelli da pesca dovranno conformarsi alle disposizioni che potranno essere in seguito emanate dalle autorità marittime alleate.
- b) Tutte le precedenti disposizioni, emanate durante la guerra, per il disciplinamento della pesca, che siano in contrasto con le norme qui contenute, sono abrogate.

ARTICOLO II

REGISTRAZIONI E AUTORIZZAZIONI AI BATTELLI DA PESCA

1. Ogni battello da pesca dovrà essere regolarmente registrato nel porto d'appartenenza e dovrà ottenere la relativa licenza da parte della competente Capitaneria di porto.
2. Prima di uscire dal porto, ogni singolo battello dovrà chiedere ogni volta l'autorizzazione della Capitaneria di porto.
Immediatamente dopo il rientro, il padrone o capo di ciascun battello dovrà informare la Capitaneria dell'effettuato ritorno.
3. Ogni battello da pesca deve attraccare soltanto nel porto d'appartenenza, a meno che il maltempo od eventuali avarie non lo costringano a rifugiarsi altrove. In tal caso, il padrone o capo barca si presenterà subito al capitano o al delegato nel porto di rifugio, indicando approssimativamente il ricavato della pesca, che sarà venduto al pubblico mercato o al centro di raccolta del porto stesso.

ARTICOLO III

VENDITA DEL PESCE

1. La vendita del pesce, se il battello si trova ancora fuori del porto, è proibita.
2. Tutto il pesce dovrà essere venduto al pubblico mercato o al centro di raccolta nel porto d'appartenenza del battello.
3. Il pesce sarà venduto e rivenduto al pubblico mercato o al centro di raccolta, ai prezzi approvati dal Governo Militare Alleato.

4. In relazione a ciascun mercato o centro di raccolta, il commissario di zona fisserà quantitativo di pesce :

- a) destinato al consumo locale ;
- b) da destinarsi ad altre località entro il territorio ;
- c) da destinarsi all'industria per la conservazione del pesce.
- d) da destinarsi agli alberghi, ai ristoranti e ad altre convivenze.

5. Tutte le vendite, sia a grossisti che a rivenditori, a consumatori diretti o ad imprese per la conservazione del pesce, dovranno effettuarsi entro il pubblico mercato o nel centro di raccolta.

6. Tutte le vendite verranno convenientemente registrate. Se il pesce è venduto al pubblico mercato o al centro di raccolta direttamente dal pescatore, sarà emessa una bolletta in triplice esemplare, di cui l'originale sarà rilasciato al venditore, una copia alla Capitaneria del porto d'appartenenza, e la seconda copia sarà trattenuta dal gestore del mercato.

La bolletta dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data, in cui la vendita è avvenuta, il nome del venditore e del porto, cui il battello appartiene, la quantità del pesce venduto e l'ammontare del prezzo.

7. Se la vendita viene fatta dallo stesso mercato o dal centro di raccolta, si riempirà una bolletta in duplo, il cui originale sarà consegnato al compratore, mentre la copia sarà trattenuta dall'ente venditore.

La bolletta indicherà il nome dell'acquirente, la data dell'acquisto, la quantità acquistata, la destinazione e il prezzo pagato. Nessun quantitativo di pesce potrà essere asportato dal mercato se non lo accompagnerà la regolare bolletta di vendita che il compratore dovrà esibire ad ogni richiesta.

8. Sarà obbligo dell'ente che amministra il pubblico mercato o il centro di raccolta di provvedere al trasporto del pesce dalla banchina nei locali rispettivi ed esso dovrà munire di regolare autorizzazione tutti coloro che fossero incaricati di effettuare il trasporto di pesce per suo conto.

ARTICOLO IV

RICHIESTA DI CARBURANTE

1. Tutte le richieste di nafta, petrolio, benzina ed altro carburante necessario ai battelli da pesca dovranno essere inoltrate dal padrone o capo-barca alla Capitaneria del porto, presso cui il battello è iscritto. Tale richiesta sarà compilata su appositi moduli che si potranno ritirare presso la Capitaneria e sarà priva di valore se non vistata dal gestore del pubblico mercato o del centro di raccolta e dalla Capitaneria di porto.

2. La Capitaneria di porto sottoporrà al competente commissario di zona l'elenco dei battelli da rifornirsi di carburante con l'indicazione del quantitativo all'uopo necessario.

3. Ad avvenuta assegnazione del carburante per battelli da pesca, se ne informerà la Capitaneria, la quale rilascerà, a sua volta, ai richiedenti, la cui domanda sarà stata accolta, un buono per il ritiro del carburante concesso. Una copia del buono sarà conservata dalla Capitaneria di porto, una seconda rimarrà presso il richiedente, mentre il terzo esemplare sarà consegnato al fornitore del carburante, che lo dovrà conservare.

4. Ogni battello da pesca dovrà avere a bordo, in ogni momento, il libretto di controllo, in cui saranno rilevati tutti i dati relativi all'assegnazione e al consumo del carburante.

ARTICOLO V

ISTRUZIONI REGOLAMENTARI

1. In relazione agli scopi che il presente ordine si prefigge, gli organi direttivi preposti al pubblico mercato o al centro di raccolta, potranno emettere, con l'approvazione del competente commissario di zona, norme ed istruzioni regolamentari.

ARTICOLO VI

PENALITÀ

1. Chiunque contravvenga ad una disposizione contenuta in quest'ordine, sarà ritenuto responsabile d'un reato e, se ritenuto colpevole da un tribunale militare alleato, sarà condannato ad una pena pecuniaria o a una pena restrittiva della libertà personale, o ad entrambe le pene, secondo la decisione della corte ; e, in aggiunta, potrà essere ordinata la confisca del battello e del suo carico, che saranno passati a disposizione del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente ordine entrerà in vigore nel territorio alla data della pubblicazione.

Dato a TRIESTE, li 24 settembre 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 21

Nomina d'un commissario straordinario per l'E. N. I. C.

Poichè il direttore dell' ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE (E. N. I. C.) ha abbandonato il suo posto ed è fuggito, si ritiene necessario nominare un Commissario straordinario per lo stesso E. N. I. C. (che sarà anche di seguito così designanto) con giurisdizione su quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (e che qui di seguito sarà designata quale „Territorio Occupato“);

Pertanto, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Ordino :

ARTICOLO 1

CURATTI ERNESTO è nominato commissario straordinario dell'E.N.I.C. e disimpegnerà tale mansione fino a nuovo ordine da parte del Governo Militare Alleato, o finchè non sarà legalmente provveduto alla nomina del successore.

ARTICOLO 2

Le attribuzioni del commissario straordinario dell'E.N.I.C. sono le seguenti :

- a) rappresenta l'E.N.I.C. e provvede all'ordinaria amministrazione dell'Ente;
- b) egli non compirà alcun atto eccedente l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficiale capo dell'Ufficio controllo della proprietà del Governo Militare Alleato che confermi la necessità di tale atto;
- c) le disposizioni degli art. 2636 e segg. del codice civile italiano saranno applicabili nei confronti del commissario straordinario;

ARTICOLO 3

I doveri del commissario straordinario saranno i seguenti :

- 1) Prendere in custodia tutti i documenti, i fondi, gli oggetti e le altre attività di pertinenza dell'E.N.I.C., compilandone l'inventario in conformità alle istruzioni dell'ufficiale capo dell'ufficio controllo della proprietà;
- 2) Sottoporre allo stesso ufficiale, ogni qualvolta nè sarà richiesto, una dettagliata relazione sulla situazione amministrativa e finanziaria dell'E.N.I.C. e, in genere, uniformarsi costantemente agli ordini e alle istruzioni emanati dal nominato ufficiale.

ARTICOLO 4

Ogni persona che sia in possesso o comunque disponga d'un qualsiasi oggetto e d'un diritto di pertinenza dell' E.N.I.C. o sia a cognizione di dati o notizie a ciò relativi, dovrà :

- a) darne immediata comunicazione scritta al commissario straordinario e
- b) non disfarsi, danneggiare o trascurare tali oggetti o diritti, nè divulgare la notizia senza il previo consenso del commissario straordinario.

ARTICOLO 5

Chiunque contravvenga ad una disposizione contenuta in quest' Ordine, sarà punito, se riconosciuto colpevole da una Corte Militare Alleata, con pena restrittiva della libertà personale, con pena pecuniaria, o con entrambe queste pene, con o senza altre pene accessorie, a giudizio della Corte.

ARTICOLO 6

Quest' Ordine entrerà in vigore alla data, in cui l'avrò sottoscritto.

Trieste, settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

G O V E R N O M I L I T A R E A L L E A T O

13 Corpo

Ordine N. 22

Liquidazione dei Consorzi Provinciali Macellai (CO.PRO.MA).

Atteso che l' UNIONE NAZIONALE DEI CONSORZI PROVINCIALI DEI MACELLAI, in Italia, è stata disciolta ;

atteso che si considera opportuno liquidare i consorzi provinciali dei macellai (qui sotto designati quale „CO.PRO.MA.“) esistenti in quella parte della Venezia Giulia che si trova sotto l'amministrazione del Governo Militare Alleato (qui sotto designata quale „Territorio“);

atteso che, coll'autorizzazione del Governo Militare Alleato, i CO.PRO.MA. hanno già licenziato parte del suo personale :

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ;

Determino :

ARTICOLO I

I CO.PRO.MA. esistenti nel Territorio vengono messi in liquidazione.

ARTICOLO II

BASTONI ENGELS fu Agosto, domiciliato a Trieste, in via S. Nicolò 7, è nominato liquidatore dei CO.PRO.MA. esistenti nel territorio. Egli potrà venir revocato e il suo eventuale successore potrà essere nominato e, a sua volta, revocato soltanto in seguito ad ordine scritto firmato da me o da chi mi dovesse succedere nell'ufficio.

ARTICOLO III

Il liquidatore avrà i seguenti compiti :

- 1) Raccogliere, inventariare e conservare convenientemente tutti i documenti, il denaro, il patrimonio e quant'altro di ragione dei CO.PRO.MA., finchè, a tale riguardo, non venga disposto come in seguito sarà indicato ;
- 2) Licenziare tutto il personale dipendente ed eliminare il patrimonio (ad eccezione dell'archivio) dei CO.PRO.MA. Tutti i licenziamenti fatti finora con l'autorizzazione del Governo Militare Alleato vengono qui rattificati ; nè al personale licenziato spetterà alcun diritto in relazione a tale licenziamento ;
- 3) operare per tutta la durata della liquidazione, sotto la direzione dell' Ufficiale capo dell' Ufficio per il controllo della proprietà del Governo Militare Alleato, uniformandosi a tutte le istruzioni e agli ordini di questo ;
- 4) sottoporre, ad ogni richiesta, allo stesso ufficiale una dettagliata relazione sulla situazione amministrativa e finanziaria dei CO.PRO.MA. e sui progressi fatti nella liquidazione degli stessi ;
- 5) avvalersi, agli effetti della liquidazione, dei registri e dell'archivio dei CO.PRO.MA., secondo le direttive dell' Ufficiale capo dell' Ufficio per il controllo della proprietà ;
- 6) versare tutte le somme di spettanza dei CO.PRO.MA. o realizzate nel corso della liquidazione in un apposito conto, in attesa di ulteriori disposizioni sul loro impiego da parte del già citato Ufficiale.

ARTICOLO IV

Tutte le disposizioni vigenti nel territorio alla data dell' 8 settembre 1943 in materia di liquidazioni saranno applicabili alla liquidazione disposta con quest'ordine, in quanto non contrastanti con quelle in esso contenute.

ARTICOLO V

Quest' Ordine entrerà in vigore nel territorio alla data della pubblicazione.

Trieste addì 1 ottobre 1945

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 23

Modifiche all'ordine N. 16 relativo al lasciapassare per varcare il confine occidentale della Venezia Giulia

Rilevato che, in base agli articoli 2 e 3 dell'ordine No. 16 emesso dal Governo Militare Alleato (13.º Corpo), in data 19 settembre 1945, le persone dimoranti nelle zone di Trieste e di Gorizia sono tenute a presentare la richiesta per il lasciapassare alla residenza del Governo Militare Alleato nella rispettiva zona:

rilevato che le anzidette disposizioni possono causare difficoltà alle persone, che, pure risiedendo entro le zone suddette, abitino in un Comune diverso da quello in cui si trova la residenza del Governo Militare Alleato:

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, sostituto Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, con giurisdizione su quella parte della Venezia Giulia che si trova sotto l'amministrazione del Governo Militare Alleato,

Determino :

ARTICOLO I

- a) Le persone residenti nella zona di Trieste, ma in un Comune diverso da questo, richiederanno il permesso di varcare il confine occidentale della Venezia Giulia al più prossimo tra gli uffici aperti dal Governo Militare Alleato, nelle seguenti località : GRADO, MONFALCONE, MUGGIA, SESANA, TRIESTE. Se l'ufficio più prossimo alla dimora del richiedente è quello di Trieste, la richiesta va presentata alla residenza del Governo Militare Alleato per la zona di Trieste (palazzo della Prefettura).
- b) Le persone residenti nel comune di Trieste continueranno a presentare la richiesta di rilascio del lasciapassare alla residenza del Governo Militare Alleato per la zona di Trieste (palazzo della Prefettura).

ARTICOLO II

- a) Le persone residenti nella zona di Gorizia, ma in un comune diverso da questo, richiederanno il permesso di varcare il confine occidentale della Venezia Giulia al più prossimo tra gli uffici aperti del Governo Militare Alleato nelle seguenti località : CAPORETTO, CORMONS, GORIZIA, GRADISCA. Quando, in ottemperanza alle presenti disposizioni, la domanda deve essere presentata a Gorizia, essa va diretta alla residenza del Governo Militare Alleato per la zona di Gorizia.
- b) Le persone residenti nel comune di Gorizia presenteranno la richiesta all'ufficio centrale della Polizia della Venezia Giulia per la zona di Gorizia.

ARTICOLO III

Tutte le disposizioni contenute nel sopra citato Ordine No. 16 conservano la loro piena efficacia, ad eccezione degli articoli 2.º e 3.º che vengono posti fuori vigore.

ARTICOLO IV

Tutte le disposizioni contenute negli articoli I e II del presente Ordine entreranno in vigore col giorno martedì 2 ottobre 1945.

Trieste, 29 settembre 1945

H. P. P. ROBERTSON

Colonnello
Sostituto Ufficiale Superiore per gli Affari
Civili

Ordine N. 24

**Nomina di un commissario straordinario per la professione
degli ingegneri ed architetti**

Atteso che, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (in appresso chiamata Territorio Occupato), i Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti sono stati aboliti ed, in attesa della riorganizzazione di dette Professioni ed Arti, appare opportuno nominare un Commissario Straordinario per l'Ordine degli Ingegneri ed Architetti, della Zona di Trieste, che eserciti poteri limitati in attesa della riorganizzazione ; .

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Determino :

ARTICOLO 1

L'ingegnere CARLO GIACOMELLI junior è nominato Commissario Straordinario dell'Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Zona di Trieste.

ARTICOLO 2

I compiti e le attribuzioni del Commissario Straordinario saranno i seguenti :

- a) Avrà il potere di compiere le normali funzioni riferentisi alla custodia degli Albi ed alla disciplina della Professione, salvo le limitazioni di cui in seguito.
- b) Senza il previo consenso scritto del Governo Militare Alleato, non emetterà alcun Ordine definitivo relativo ai procedimenti disciplinari contro singoli associati o alla loro cancellazione dagli Albi o all'iscrizione negli stessi di qualsiasi persona che pretenda averne diritto secondo le leggi vigenti.
- c) Tutti gli atti compiuti da lui avranno soltanto carattere provvisorio e saranno soggetti a revisione e modifiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ed Architetti, quando esso sarà in seguito costituito.
- d) Egli sarà il custode degli Albi per la professione degli Ingegneri ed Architetti nel senso contemplato dell'Ordine Generale No. 13 ed adempirà ai compiti ivi prescritti, sotto la vigilanza del Custode degli Albi di tutte le professioni ed Arti nominato per la Zona di Trieste a sensi dell'Ordine Generale No. 13.
- e) Nella qualità di agente dell'Intendente di Finanza, prenderà immediatamente possesso di tutte le attività di pertinenza del cessato Sindacato Fascista degli Ingegneri ed Architetti, ne compilerà l'inventario, lo conserverà e ne disporrà a termini dell'Ordine No. 12 del Governo Militare Alleato e delle istruzioni date dagli Intendenti di Finanza in relazione a tale Ordine No. 12.

ARTICOLO 3

Il Commissario Straordinario si conformerà a tutte le istruzioni scritte emanate dal Governo Militare Alleato e rimarrà in carica fino ad ulteriore ordine dello stesso, o finchè l'Ordine Professionale non sarà riorganizzato in base ad una disposizione del Governo Militare Alleato

ARTICOLO 4

Il presente Ordine andrà in vigore alla data della firma.

Trieste, addì 2 ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale superiore per gli affari civili

Ordine di Zona N. 1

Nelle condizioni attuali, essendo necessario che i prezzi dei vari generi e servizi siano controllati, io, FRANCESCO GIOVANNI ARMSTRONG, Tenente Colonnello - Commissario della Zona di Trieste, con il presente

Ordine :

1) La creazione di una Commissione (in seguito chiamata Commissione dei Prezzi), composta da una rappresentante di ognuno degli Enti seguenti:

- a) SEPRAL
- b) CAMERA DI COMMERCIO
- c) SINDACATI UNICI
- d) SINDACATI GIULIANI
- e) CONSIGLIO DI LIBERAZIONE DI TRIESTE

i quali rappresentanti saranno nominati dal Direttore o Presidente di ognuno di questi Enti, previa approvazione del Commissario di zona.

- 2) La Commissione dei Prezzi stabilirà - dopo l'approvazione del Governo Militare Alleato - il prezzo massimo di tutti i generi e servizi dei quali urge il controllo (eccettuati i generi di monopolio), e sarà responsabile per la pubblicazione di questi prezzi massimi.
- 3) Chiunque violi un ordine della Commissione dei Prezzi, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, è passibile di reclusione o multa oppure ambedue, secondo la decisione del Tribunale, o invece dovrà subire le penalità previste dalla Legge Italiana.
- 4) Ogni altra Commissione che pretenda di esercitare il controllo dei prezzi di qualsiasi genere o servizio contemplati dal presente ordine è disciolta ed ogni legge, regolamento od ordine contrastante con il presente è annullato.

Trieste, 3 agosto 1945

F. J. ARMSTRONG

Ten. Colonnello
Commissario di Zona

GOVERNO MILITARE ALLEATO

I N D I C E

P A R T E I

	Pag. No.
<i>Istruzioni interne</i>	3
<i>Ordine Generale N. 14</i> (Riparazione degli immobili danneggiati dalla guerra)	5
<i>Ordine Generale N. 15</i> (Stipendi agli impiegati pubblici).....	8
<i>Ordine Generale N. 16</i> (Proroga dei termini legali e convenzionali e di altri termini giuridici).....	13
<i>Ordine N. 9</i> (Autorizzazione ad aumentare le tariffe delle assicurazione a vita).....	14
<i>Ordine N. 10</i> (Modifiche ai premi di assicurazione dotale, S. A. Assicurazioni Generali).....	20
<i>Ordine N. 11</i> (Scioglimento dei Consigli Provinciali dell'Economia. Istituzione delle Camere di Commercio).....	21
<i>Ordine N. 12</i> (Conservazione della Proprietà di Enti fascisti).....	23
<i>Ordine N. 13</i> (Sussidi per la disoccupazione involontaria).....	25
<i>Ordine N. 14</i> (Rilascio di speciali Carte d'Identità)	28
<i>Ordine N. 15</i> (Ricostituzione delle Commissioni per il rilascio di licenze commerciali per venditori ambulanti, nonchè per il rilascio di licenze agli artigiani)	29
<i>Ordine N. 16</i> (Disposizioni per il passaggio dei confini occidentali della Venezia Giulia)	31
<i>Ordine N. 17</i> (Aumento degli onorari e diritti spettanti agli Avv. e Procuratori legali, da pubblicarsi soltanto nella Gazzetta)	32
<i>Ordine N. 18</i> (Organi direttivi dei Magazzini Generali)	33
<i>Ordine N. 19</i> (Cambiamento di denominazione del R. A. C. I.).....	34
<i>Ordine N. 20</i> (Disposizioni per i battelli da pesca).....	35
<i>Ordine N. 21</i> (Nomina del direttore dell'E. N. I. C.)	37
<i>Ordine N. 22</i> (Liquidazione dei Consorzi Provinciali Macellai)....	38
<i>Ordine N. 23</i> (Modifiche all'ordine N. 16 che si riferisce alla concessione dei lasciapassare per i confini occidentali della Venezia Giulia).....	40
<i>Ordine N. 24</i> (Nomina del commissario straordinario per le professioni degli ingegneri ed architetti).....	41

P A R T E II

T R I E S T E

<i>Ordine di Zona N. 1</i> (Comitato d'Epurazione)	42
--	----